

VIDEONEWS LAVORO DEL 30 OTTOBRE 2015

Stabilità 2016: proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni

L'art. 11 della legge di Stabilità 2016 prevede la **proroga, per l'anno 2016**, ossia dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2016, **dell'esonero contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato**. Tale esonero riguarda tutti i datori di lavoro privati (escluso settore agricolo) e la durata della decontribuzione è di massimo 24 mesi, attraverso l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso premi e contributi Inail). Però, il limite massimo dell'esonero è di 3.250 euro annui (massimo 6.500 euro nel biennio).

Sono esclusi:

- contratto di apprendistato,
- contratto di lavoro domestico,
- lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro,
- lavoratori per i quali il beneficio (sia nel 2015 che nel 2016), sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato,
- lavoratori che nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge (presumibilmente ottobre, novembre e dicembre 2015) avevano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro che vuole usufruire dello sgravio (considerando anche società controllate o collegate),
- non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Fonte: Fiscoetasse

Avvisi bonari Gestione Artigiani e Commercianti on line

Il 23 ottobre scorso l'INPS ha emanato il Messaggio n. 6530 riguardante la Gestione Artigiani e Commercianti per gli avvisi bonari relativi alla rata scaduta ad agosto 2015, i quali, si sottolinea, non saranno inviati in forma cartacea ma disponibili solo online. *Gli avvisi bonari saranno a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale. Contestualmente, sarà inviata una email di avviso ai titolari e ai loro intermediari. L'INPS precisa che se l'iscritto ha già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l'apposito servizio. In caso di mancato pagamento l'importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo*".

Fonte: INPS

Aspi e Jobs Act: nuova circolare ministeriale

In merito alla soppressione dell'erogazione dell'Aspi per i lavoratori sospesi dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 che ha modificato la normativa in materia

di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro il Ministero del lavoro, con la circolare del 20 ottobre 2015, n. 27 ha affermato che si consente ai lavoratori le cui sospensioni siano intervenute prima della predetta data (24 settembre 2015), di continuare a percepire il trattamento ASP1 148/2015 sino al 31 dicembre 2015, fermo restando le disponibilità finanziarie.

Fonte: Ministero del Lavoro

Licenziamento per svolgimento di altra attività in malattia

Nuova sentenza della Cassazione in materia di **licenziamento in caso di malattia del lavoratore** . Viene ribadito anche in questo caso che è legittimo il licenziamento di un lavoratore che è stato sorpreso a lavorare su un terreno di sua proprietà, arando col trattore e coltivando altresì alberi di agrumi, mentre era assente dal suo posto di lavoro in azienda a causa di un infortunio, che gli aveva causato la rottura della base della falange intermedia del secondo dito della mano sinistra. Ciò è stato affermato dalla sentenza della corte di **Cassazione civile, sez. lavoro del 21 ottobre 2015, n. 21438**.

Fonte: **Corte di Cassazione**

Rinnovo del CCNL chimici dal 1 gennaio 2016

Il 15 ottobre 2015, tra Federchimica, Farindustria e le OO.SS si è concordato il rinnovo del CCNL dei dipendenti dei chimici (Industria), che decorre dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. L'accordo prevede da punto di vista economico un incremento complessivo riferito alla categoria D1 del settore chimico e chimico-farmaceutico pari a 90 euro erogato con le seguenti modalità:

- 40 euro da gennaio 2017
- 35 euro da gennaio 2018
- 15 euro da dicembre 2018.

Per gli altri settori vengono riconosciuti i seguenti incrementi complessivi:

- Fibre: 84 euro riferito alla categoria D1.
- Abrasivi: 78 euro riferito alla categoria D1.
- Lubrificanti e GPL: 90 euro riferito alla categoria D.

Per tali settori la decorrenza delle tranches sarà analoga a quelle sopra previste per il settore Chimico e Chimico-farmaceutico. E' inoltre previsto un elemento distinto della retribuzione (EDR) relativo al mese di ottobre 2015

Nell'accordo vi sono anche novità in materia di formazione continua sia per i dipendenti che per gli RSU.

Fonte: Fiscoetasse

INPS per i lavoratori marittimi ex- IPSEMA

L'Inps, dal 1° gennaio 2014, gestisce direttamente le attività relative all'accertamento e riscossione dei contributi e all'erogazione delle prestazioni di malattia (indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale, indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro e temporanea inidoneità all'imbarco conseguente a malattia comune- c.d. legge Focaccia), maternità, disabilità, ecc per il personale assicurato presso le Casse marittime dapprima, successivamente presso l'IPSEMA e, da ultimo, presso l'Inail settore navigazione.

Con **circolare n. 172 del 2015**, l'Inps precisa che, nella fase transitoria, ha adottato, per i pagamenti di tutte le prestazioni previdenziali del personale assicurato IPSEMA, le modalità già in uso presso l'Ipsema; d'ora in poi, nell'ambito delle attività di progressiva razionalizzazione ed armonizzazione delle varie gestioni per l'erogazione delle prestazioni previdenziali, l'Inps ha realizzato le opportune implementazioni informatiche per consentire, ai datori di lavoro del personale assicurato ex-IPSEMA che ne facciano richiesta, di anticipare ai lavoratori le prestazioni diverse dalla malattia e di procedere al conguaglio delle stesse.

Fonte: INPS

Assunzioni congiunte in agricoltura: chiarimenti INPS

L'Inps, con mess. n. 6605 del 28 ottobre 2015 fornisce ulteriori informazioni sulla procedura di Denuncia Aziendale nelle assunzioni congiunte in agricoltura. (Art. 9, comma 11, D.L. 28 giugno 2013, n. 76)

Nello specifico, l'Inps comunica *"l'avvenuto rilascio delle necessarie implementazioni al modello di Denuncia Aziendale (D.A.) trasmessa tramite il sito internet dell'Istituto, al fine di consentire al Referente Unico di poter presentare la denuncia con le modalità già descritte al punto 3.1. della suddetta circolare. Più specificatamente il Referente Unico, nella compilazione del quadro "B" (Anagrafica aziendale del modello DA), dovrà avvalorare con un "SI" il nuovo campo "assunzioni congiunte" e, ai fini della comunicazione delle informazioni relative alle aziende co-datrici, dovrà compilare il nuovo quadro "I" (assunzioni congiunte) indicando, per ogni co-datore, le informazioni elencate al punto 3 della circolare n. 131/2015. Si precisa che tali informazioni dovranno essere riportate anche per l'azienda individuata quale referente unico. Approvata la Denuncia Aziendale da parte dell'operatore, sarà rilasciato il codice CIDA e attribuito, alla nuova posizione, il codice tipo ditta 1: "55-aziende congiunte". All'interno del "Cassetto previdenziale aziende agricole", nella sezione relativa all'anagrafica, il Referente Unico, a breve, potrà visualizzare tutte le informazioni contenute nella D.A. approvata. Gli operatori di sede potranno visualizzare tutti gli elementi afferenti ai co-datori all'interno della procedura 5 A che è stata implementata con l'introduzione di una nuova "Scheda" denominata "Dati Assunzioni Congiunte" all'interno della quale sono riportati: i dati riepilogativi di tutti i co-datori e i dati riepilogativi del Referente Unico.*

Si rende, altresì, noto che anche l'applicativo UNILAV Intranet è stato aggiornato consentendo la consultazione del nuovo modello Unilav Cong, introdotto, a decorrere dal 7 gennaio 2015, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale 85/2014".

Fonte: INPS